



**CIRCOLARE N. 18
DEL 12 OTTOBRE 2012**

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Alle Società
di 1^a e 2^a Divisione
della Lega Italiana Calcio Professionistico
LORO SEDI

Circolare C.O.N.I. del 30 maggio 2012

Si trasmette, in allegato, la Circolare C.O.N.I. n. 0002037/12 del 15 maggio 2012, avente ad oggetto "Stipula convenzioni relative agli impianti sportivi dei Corpi Militari".

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Rag. Mario Macalli)



Coni

C.O.N.I.
DIREZIONE SPORT P. O.
Data: 30/05/2012
Protocollo N. 0002037/12

Ai Sigg. Segretari Generali
delle Federazioni Sportive Nazionali
Loro Sedi

e p.c. Egr. Dott.
Maurizio Romano
Direttore Territorio e
Promozione dello Sport
Stadio Olimpico

Oggetto: Stipula convenzioni relative agli impianti sportivi dei Corpi Militari.

Il Protocollo d'Intesa tra il CONI e il Ministero della Difesa prevede l'impegno di quest'ultimo, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali, a far frequentare ed utilizzare gli impianti alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Società Sportive ad esse affiliate riconosciute dal CONI.

A tal proposito, per le future stipule o rinnovi di convenzione, si chiede di considerare quale documento di riferimento la convenzione relativa allo stadio Albricci di Napoli che si allega in copia e che dovrà costituire una traccia, da adeguare ai casi specifici, tenendo conto delle singole realtà.

Le bozze di convenzione dovranno pervenire alla Commissione Paritetica CONI-Forze Armate per il tramite delle Federazioni Sportive Nazionali al seguente indirizzo: Ufficio Sport e Rapporti con le FSN -responsabile Dott. Ivan Braido- Largo Lauro de Bosis, 15 00135 Roma- indirizzo di posta elettronica sport.rapportifsn@coni.it.

Per ulteriori chiarimenti ed informazioni rivolgersi al numero tel. 06/36854148.

Ringraziando dell'attenzione si inviano i piu' cordiali saluti.

Il Direttore
Rossana Ciuffetti

Rep. N. 27575

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
ISPETTORATO DELLE INFRASTRUTTURE
DELL'ESERCITO

10° REPARTO INFRASTRUTTURE - Napoli

UFFICIO AMMINISTRAZIONE

(Codice Fiscale 80047200631)

CONVENZIONE DI COUSO

L'anno 2012 addì 01 del Mese di MARZO in Napoli nella sede del Comando Militare Esercito CAMPANIA – Stadio ALBRICCI di Napoli

PREMESSO CHE:

1. in data 12.05.2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Ministero della Difesa ed il C.O.N.I. Nazionale, con scadenza 31.12.2014 a seguito del Protocollo d'Intesa datato 03 Ottobre 2007 volto al conseguimento dei compiti istituzionali dell'attività sportiva;
2. nelle "premesse" del suddetto atto convenzionale è previsto, tra l'altro, che l'Amministrazione della Difesa ha necessità di provvedere alla effettuazione di opere di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza e di mantenimento in buono stato conservativo e di fruibilità nel tempo degli impianti sportivi militari;
3. l'art. 1 prevede che il C.O.N.I. si impegna a finanziare a fondo perduto interventi unitari fino a concorrenza del 50% dell'importo complessivo del programma annuale delle esigenze;
4. l'art. 2 prevede che l'Amministrazione Difesa si impegna a finanziare interventi unitari fino a concorrenza del 50% dell'importo complessivo del

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

programma annuale delle esigenze;

5. l'art. 3 prevede che l'Amministrazione della Difesa si impegna, tramite la stipula di convenzioni di couse e/o contratto di permuta ai sensi dell'art. 3 comma 15 ter del D.L. 25.09.2001 n. 351, convertito in Legge 23.11.2001 n. 401 ed in applicazione del comma 568 e 569 dell'art. 1 Finanziaria 2006, nonché ai sensi della Direttiva n. 143/91/4100 del 31.07.2007 di SMD con il C.O.N.I., compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali a far frequentare ed utilizzare gli impianti e le aree ad esse asservite, situate in zone di proprietà demaniale, alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e/o Società e/o Organizzazioni Sportive ad esse affiliate riconosciute dal C.O.N.I.;

6. l'art. 6 disciplina la responsabilità civile derivante dall'utilizzo delle infrastrutture da parte delle Società che si intende qui interamente richiamato;

7. il Comando Militare Esercito Campania ha la gestione, in Napoli, dello "Stadio Militare ALBRICCI", complesso polifunzionale costituito da un campo di rugby con pista di atletica e tribune, una tensostruttura, una piscina, campi da tennis ed altre pertinenze;

8. attualmente l'impianto non è in funzione perché necessita di interventi strutturali e manutentivi;

9. in base al citato "Protocollo d'intesa" tra l'Amministrazione Difesa ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione paritetica prevista nello stesso "Protocollo d'Intesa" ai sensi del punto V/3, a seguito della specifica istruttoria ha espresso parere favorevole (documento A), individuando un piano di interventi strutturali che, nel corso di un triennio, con

l'impegno di entrambe le Amministrazioni così come previsto, consentirà di riaprire gradualmente il compendio sportivo "ALBRICCI" affidandone la gestione del couso all'Associazione di cui il C.O.N.I. - Comitato Regionale della CAMPANIA ha promosso la costituzione tra le seguenti Federazioni:

- Federazione Italiana Nuoto;
- Federazione Italiana Pugilistica;
- Federazione Italiana Rugby;
- Federazione Italiana Tennis;
- Federazione Italiana Tennistavolo;
- Federazione Italiana dell'Atletica Leggera.

10. il C.O.N.I. - Comitato Regionale della CAMPANIA - in forza delle proprie funzioni istituzionali, intende avvalersi della collaborazione, oltre che delle singole Federazioni "concessionarie" anche dell'"Associazione", per il migliore utilizzo possibile degli impianti, mediante suggerimenti e linee di indirizzo, nell'interesse degli organismi sportivi fruitori e nel rispetto dei programmi, degli spazi e delle condizioni concordate con l'Amministrazione Militare, pur escludendo che esso eserciti qualsivoglia attività strumentale e abbia responsabilità gestionali che, sulla base della presente Convenzione, spettano esclusivamente alle singole Federazioni "Concessionarie";

11. con istanza in bollo datata 19.10.2011 il C.O.N.I. - Comitato Regionale CAMPANIA ha chiesto la concessione in couso, ai sensi della circolare n. 331/1968 dell'ex Ministero delle Finanze, dell'area demaniale sita in Napoli alla Via Pignatelli denominato Stadio Militare "ALBRICCI";

12. con istanza in bollo datata 19.10.2011, l'Associazione "Lo Sport e

L'Esercito per il futuro di Napoli" ha chiesto la concessione in couso, ai sensi della circolare n. 331/1968 dell'ex Ministero delle Finanze, dell'area demaniale sita in Napoli alla Via Pignatelli denominato Stadio Militare "ALBRICCI";

13. lo Stato Maggiore della Difesa - V Reparto - Affari Generali - Ufficio Sport e collegamento F. A. - C.O.N.I., con lettera n. 0100574 del 01.12.2010 ha stabilito che per l'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione venga istituito un tavolo tecnico ed uno giuridico- amministrativo il primo per individuare una serie di interventi che, anche gradualmente, prima possibile, la riapertura dell'impianto; il secondo che predisponga una convenzione di "couso" che definisca le spese di manutenzione straordinaria, entro i limiti e secondo le risorse del C.O.N.I. e dell'Amministrazione della Difesa rese disponibili in esecuzione del "Protocollo di Intesa", le spese di manutenzione ordinaria ed i rapporti con l'Agenzia del Demanio con riferimento al canone concessorio;

14. lo Stato Maggiore Esercito, con dispaccio n. 64838/200RL-2-51800/7.8.3.1 del 09.12.2011 ha espresso il proprio favorevole parere operativo in merito;

15. il Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio II Reparto - VI divisione - III Sezione con foglio numero M_D/GGEN/02/263/418105/2011 in data 20.12.2011 ha autorizzato la stipula della presente Convenzione (documento B);

TRA

L'Amministrazione della Difesa rappresentata dal Comandante del 10° Reparto Infrastrutture (C. F. 80047200631) di Napoli Col. g. (gua.) RN

CANNARILE Ing. Lucio Eugenio, nato a Balestrate (PA) il 10/10/1958
delegato alla sottoscrizione del presente atto

E

Il Comitato Regionale C.O.N.I. Campania (C. F. 01405170588) nella
persona del Presidente Sen. Cosimo SIBILIA, nato ad Avellino il
01/02/1959 a ciò delegato dal Presidente pro-tempore del C.O.N.I. Dott.
Giovanni PETRUCCI, nato a ROMA il 19.07.1945, giusta procura speciale
n 18589 del 22/02/2012.(documento C);

E

L'Associazione "Lo Sport e l'Esercito per il futuro di Napoli" (C. F.
95153230636) rappresentata dal Presidente Paolo TRAPANESE, nato a
Cava dei Tirreni (SA) il 07.02.1962 il quale interviene ai sensi dell'art. 7
dell'Atto Costitutivo del 12 Settembre 2011 registrato a Napoli - Agenzia
delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli al n. 10186/3 del 15.09.2011
e dell'art. 7 dello Statuto che ne disciplina i compiti e le responsabilità
(documento D)

E

la Federazione Italiana Nuoto (C.F. 05284670584), in persona del Presi-
dente del Comitato Regionale CAMPANIA, Avvocato Paolo TRAPANE-
SE, nato a Cava dei Tirreni (SA) il 07.02.1962 in forza della Procura
Speciale rilasciata dal Presidente della Federazione Nazionale pro-
tempore Paolo BARELLI nato a ROMA il 07.06.1954 n. rep. 93443 del
15.09.2011;

la Federazione Italiana Rugby (C.F. 97015510585), in persona del
Presidente del Comitato Regionale CAMPANIA Sig. Gennaro DE FALCO

nato a Pomigliano d'Arco il 14.03.1936 in forza della delega rilasciata dal
Presidente della Federazione Nazionale pro - tempore Giancarlo DONDI,
nato a San Lazzaro Parmense (PR) il 19.04.1935 prot. n.973/12 PRES. del
14.02.2012 ;

la Federazione Italiana Tennis (C.F.05244400585), in persona del Com-
missario Straordinario CAMPANIA Sig. Roland SANDRIN nato a
Bolzano il 24.03.1954 in forza della Procura Speciale rilasciata dal
Presidente della Federazione Nazionale pro-tempore Angelo BINAGHI
nato a Cagliari il 05.07.1960 n. rep. 34695 del 22.02.2012;

ALLA PRESENZA

dell'Ing. Antonio Ottavio FICCHI' Direttore della Filiale CAMAPANIA
dell'Agenzia del Demanio, nato a Brognaturo (CZ) il 07/04/1966, giusta
determina n. 45 del 15.12.2010 rilasciata dal Direttore Generale
dell'Agenzia del Demanio (C.F.06340981007) la quale costituita a norma
del D.Lgs. 30.07.1999 n. 300, come modificato dal D.Lgs. 30.07.2003 n.
173, agisce in nome e per conto dello Stato (C.F. 80207790587) (docu-
mento E)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La narrativa che precede, compresi gli allegati, "A, B, C, D, E, F, G, H, I",
forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione della Difesa concede in uso temporaneo, su indicazio-
ne del C.O.N.I. - Comitato Regionale CAMPANIA, all'Associazione ed

alle Federazioni che la compongono ed indicate in premessa di cui in appresso, per brevità, denominate "Concessionarie", secondo le specifiche attribuzioni, gli impianti sportivi di seguito elencati, ubicati nell'immobile demaniale di Via Pignatelli, denominato Stadio Militare "Gen. ALBRICCI" e precisamente:

- Piscina Esercito per un totale di ore 20 settimanali alla F. I. N.;
- Campo di Rugby per un totale di ore 20 settimanali alla F. I. R.;
- Campi da Tennis per un totale di ore 20 settimanali alla F. I. T..

I Presidenti ed il Commissario Straordinario dei Comitati Regionali CAMPANIA delle suddette Federazioni accettano in nome e per conto delle Federazioni Nazionali che a ciò li ha espressamente autorizzati, giuste procure speciali e delega in atti.

Per le altre strutture, previste nel progetto tecnico predisposto, la presente Convenzione verrà aggiornata nel momento in cui le stesse saranno disponibili.

Per collaborare al miglior utilizzo possibile del suddetto compendio sportivo, il C.O.N.I. - Comitato Regionale CAMPANIA - in forza delle proprie funzioni istituzionali pubbliche in materia sportiva, si riserva di fornire programmi, suggerimenti e linee di indirizzo. All'uopo il C.O.N.I. interviene nella presente Convenzione al fine di coordinare e di garantire il buon esito delle succitate attività di collaborazione istituzionale nell'ambito sportivo, ferma restando l'esclusione dello stesso dall'esercizio di qualsivoglia attività strumentale e da responsabilità di gestione degli impianti che, sulla base della presente Convenzione, è a carico delle "Concessionarie".

Per lo svolgimento delle proprie attività sportive, le "Concessionarie"

concordano con l'Amministrazione della Difesa un calendario di utilizzo delle predette infrastrutture nella misura massima settimanale di 20 ore, come sopra riportato, nonché un programma comune di attività integrate tra le diverse discipline sportive e quelle militari.

Quanto definito al precedente alinea potrà essere suscettibile, per esigenze militari, di variazioni per lo svolgimento di attività istituzionali proprie dell'Amministrazione della Difesa, o altre esigenze militari che dovessero insorgere, con preavviso di giorni sette senza che le "Concessionarie" e il C.O.N.I., possano avanzare pretese di indennizzo per la variazione operata.

ART. 3

DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Si fa tassativo obbligo alle "Concessionarie" di non sub concedere a società e/o Enti non sportivi l'uso sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito degli impianti oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per i soggetti ammessi a fruire degli impianti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del "Protocollo di Intesa". L'utilizzazione degli impianti da parte dei soggetti sportivi ammessi sarà disciplinato da apposita Convenzione.

I suddetti soggetti, ammessi a fruire degli impianti, non possono, a loro volta, concedere a titolo alcuno l'uso degli stessi, in tutto o in parte, ad altri soggetti.

ART. 4

DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione avrà decorrenza dal 01 LUGLIO 2012 ed avrà una durata di anni 5 con scadenza al 30 GIUGNO 2017.

Alla scadenza il concessionario potrà chiedere il rinnovo secondo le modalità di cui all'art. 2 della presente convenzione, previo aggiornamento di quelle clausole che si rendessero necessarie.

Qualora, nella vigenza della presente Convenzione, le Concessionarie volessero far ricorso al diritto di recesso anticipato, così come previsto e regolamentato dall'art. 1373 del Codice Civile, dovranno corrispondere, a titolo di penale per il mancato introito erariale per l'Amministrazione Finanziaria, l'importo pari ad un'annualità di canone demaniale da versarsi sull'apposito capitolo di entrate del Bilancio dello Stato n. 2612/3.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

Per la concessione in argomento, le Concessionarie corrisponderanno all'Amministrazione Difesa e, di per essa, all'Amministrazione Finanziaria, il canone annuo di concessione stabilito in totale euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00), suddiviso in euro 1.820,00 (milleottocentoventi/00) per il campo di Rugby, euro 730,00 (settecentotrenta/00) per il campo di Tennis, 1.750,00 (millesettecentocinquanta/00) per la Piscina, giusta determinazione dell'Agenzia del Demanio – Filiale CAMAPANIA prot. n. 2011/13799/FCAM/SPA del 26.10.2011 distinto per ore ed impianti che si allega alla presente Convenzione (documento F), per un monte ore complessivo pari a 960 (novecentosessanta) annuali che le "Concessionarie" hanno ritenuto congruo ed accettato senza riserva alcuna. Il versamento del canone avverrà in un'unica rata annuale anticipata con delega bancaria utilizzando il mod. F24 che sarà recapitato a cura

dell'Agazia del Demanio, presso il domicilio delle Federazioni "Concessionarie" tramite il servizio POSTEL. Per le annualità successive alla prima, il canone sarà aggiornato, senza formalità di avviso, nella misura del 100% della variazione dell'indice Nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) rilevato dall'ISTAT con riferimento al mese precedente a quello di inizio della decorrenza della Convenzione.

In caso di smarrimento o non ricevimento del modello F24 o qualora sopravvenga qualsiasi altra causa che non consenta alle "Concessionarie" di provvedere al pagamento nei termini convenuti, le stesse potranno richiedere copia del modello F24 presso gli Uffici della Filiale CAMPANIA dell'Agazia del Demanio.

Il pagamento del canone concessorio non potrà essere sospeso per alcun motivo né subordinato a condizioni o eccezioni di sorta.

In particolare non potrà essere opposta all'Agazia del Demanio alcuna eccezione di compensazione o inadempienza.

Eventuali pretese delle "Concessionarie" dovranno essere fatte valere separatamente previo pagamento di tutto quanto in virtù della presente Convenzione.

In caso di ritardato pagamento sono dovuti gli interessi legali.

Le parti si danno atto che la ripartizione del canone avverrà tra le Federazioni "Concessionarie" che utilizzano le strutture, secondo i valori attribuiti dal Demanio. Il suddetto canone verrà progressivamente aggiornato man mano che la struttura sarà ristrutturata e / o completata ed assegnata ad altre Federazioni.

Qualora alle Federazioni "Concessionarie" venga accordato un maggiore o nuovo utilizzo della struttura sportiva eccedente il monte ore sopra indicato, l'Amministrazione Militare provvederà a consuntivo a darne comunicazione scritta all'Agenzia del Demanio che a sua volta procederà ad emettere il relativo modello F24 di pagamento.

L'Agenzia del Demanio si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza del patto concessorio qualora le "Concessionarie" si siano rese morose nel pagamento del canone nella misura sopra indicata.

Copia della quietanza di pagamento dovrà essere presentata al 10° Reparto Infrastrutture di Napoli e, per conoscenza al Comando Militare Esercito CAMPANIA.

Il canone concessorio non è comprensivo delle spese per la fornitura di acqua, luce, gas, telefono, corrente industriale, riscaldamento, manutenzione, ed altre inerenti il servizio. Gli importi per detti titoli verranno corrisposti direttamente dalle "Concessionarie" al Comando Militare Esercito CAMPANIA, secondo le modalità di pagamento concordate.

Relativamente ai consumi di acqua, luce, corrente industriale, gas per riscaldamento, si procederà tramite contatori a diffalco per ogni singolo impianto con l'istituzione di singoli registri siglati all'inizio e alla fine di ogni attività giornaliera dal rappresentante dell'Amministrazione della Difesa e dal rappresentante comune delle Federazioni "Concessionarie".

Detta contabilizzazione verrà inviata al Comando Militare Esercito CAMPANIA e, per conoscenza, al 10° Reparto Infrastrutture, affinché provveda a che gli importi da corrispondere vengano richiesti alle Federazioni "Concessionarie" con imputazione agli appositi capitoli di Bilancio

delle Entrate del Ministero della Difesa, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Associazione ha il compito e si farà carico di controllare l'effettuazione dei pagamenti dovuti e di raccogliere e presentare al Comando Militare Esercito CAMPANIA e, per conoscenza al 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, la documentazione comune.

ART. 6

REVOCA

L'Amministrazione della Difesa, qualora esigenze governative lo richiedano, o comunque, per altra ragione di superiore interesse e/o che non possa manifestare perché coperta da segreto di Stato o militare, avrà la facoltà di revocare in qualsiasi momento, con preavviso di giorni trenta o periodo minore in caso di situazioni di particolare contingenza, la presente Convenzione senza che le Federazioni "Concessionarie" abbiano nulla a pretendere al di fuori del rimborso di eventuali canoni corrisposti per il periodo di concessione non goduto.

Qualora si debba procedere al rilascio coattivo del bene, in seguito a revoca o decadenza della concessione, l'Ente Territoriale dell'A.D. procederà in via amministrativa, ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile.

ART. 7

RESPONSABILITA'

L'Amministrazione della Difesa non è responsabile di eventuali danni causati a persone e/o cose a seguito dell'utilizzo dell'immobile da parte delle "Concessionarie".

Le "Concessionarie", in conseguenza della Convenzione di cui trattasi,

assumono a proprio carico ogni onere finanziario derivante da eventuali danni provocati o subiti, ivi compresi gli oneri derivanti dalla necessità di effettuare con regolarità i controlli sullo stato di conservazione e manutenzione del materiale stesso.

Le "Concessionarie", durante le ore di uso degli impianti, manlevano l'Amministrazione della Difesa, da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi in dipendenza della presente convenzione e per la presenza di persone o cose delle "Concessionarie" e/o dalle stesse ammesse entro i confini dell'area demaniale.

E' espressamente pattuito tra le parti che la responsabilità sia ripartita tra le singole Federazioni Sportive "Concessionarie", limitatamente agli spazi loro assegnati e alle attività poste in essere. Ogni singola Federazione sarà responsabile della gestione, dell'utilizzo, del controllo delle rispettive aree di competenza (es. piscina, campo da rugby, campi da tennis ecc)

L'"Associazione" ha il compito di coordinare e di vigilare sul corretto svolgimento delle attività e costituirà l'unico interlocutore nei confronti dell'Amministrazione della Difesa assumendo l'obbligo di fornire i documenti e i chiarimenti per tutte le Federazioni "Concessionarie"

ART. 8

ASSICURAZIONE ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

Le "Concessionarie", in forza dall'art. 6 del "Protocollo di Intesa", sono obbligate ad assicurare contro il rischio d'incendio (comprese le garanzie accessorie: azione da fulmine, scoppio di apparecchi a vapore, etc..) l'intero compendio sportivo dato in concessione.

Sono altresì obbligate ad assicurare contro la responsabilità civile tutte le

opere e le strutture amovibili installate, i materiali accantonati per massimali verso terzi non inferiori ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni sinistro, con limite di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni persona danneggiata e di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a cose o animali.

L'Ente Assicuratore dovrà essere una società di rilevanza nazionale di gradimento dell'Amministrazione della Difesa la quale sarà costituita - con chiara ed esplicita clausola - beneficiaria della polizza, pur restando fermo l'obbligo delle "Concessionarie" di pagare alla scadenza il relativo premio di assicurazione.

Nella polizza dovrà essere convenuto che non possono avere luogo diminuzioni di somme assicurate, storni o disdette di contratto senza il consenso dell'Amministrazione della Difesa (documento G).

Le "Concessionarie" si obbligano, espressamente, a tenere indenne l'A. D. da ogni conseguenza derivante dagli eventi in parola.

La durata della Polizza deve tenere conto dell'intero periodo di vigenza della concessione - contratto.

ART. 9

MODIFICHE ALLA COSTRUZIONE

Le "Concessionarie" non possono destinare le strutture in concessione a scopi diversi da quelli previsti dalla Convenzione.

L'Amministrazione della Difesa si riserva la facoltà di apportare qualsiasi variazione agli spazi assegnati, oggetto della presente Convenzione, secondo le necessità valutabili, a suo insindacabile giudizio.

In tal caso, si procederà alla stesura di regolari verbali che, unitamente alle

planimetrie che si rendessero necessarie, saranno firmate dai rappresentanti delle parti e si intendono sin da ora facenti parte integrante della presente Convenzione.

Verificandosi variazioni di consistenza si provvederà alla conseguente variazione di canone, se necessario secondo le determinazioni assunte in merito dalla preposta Agenzia del Demanio.

ART. 10

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Il C.O.N.I., senza pretendere dall'Amministrazione della Difesa contributi e/o compensi, si impegna:

- a corrispondere la quota di partecipazione, come indicato in premessa, finalizzata alla realizzazione e/o ristrutturazione delle infrastrutture individuate come necessarie allo svolgimento delle attività sportive.

Le singole Federazioni "Concessionarie", secondo le rispettive aree assegnate, senza pretendere dall'Amministrazione della Difesa contributi e/o compensi, sono responsabili della buona conservazione del bene concesso in uso in piena efficienza, ponendosi a loro carico tutti gli oneri per la sistemazione dello stesso per:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria, previa approvazione dei progetti di gestione e manutenzione da parte dell'Amministrazione della Difesa, per assicurare la perfetta agibilità e funzionalità degli impianti sportivi concessi, degli spogliatoi e delle relative aree di pertinenza, nonché il rimborso di eventuali danni prodotti dai dipendenti e/o collaboratori presenti all'interno dell'area demaniale;
- a pagare le spese relative all'acquisto di materiali e dei prodotti

necessari al "couso" della Piscina, dello Stadio, dei campi da Tennis, di Rugby e di altre infrastrutture sportive, nonché i proporzionali oneri previsti per la conduzione e la manutenzione degli impianti, da corrispondere direttamente alle ditte appaltatrici aggiudicatrici delle gare predisposte dal Comando "C. M. E. CAMPANIA". Si allega al presente atto, l'invito inviato a varie Ditte per la raccolta di offerte per l'appalto, la conduzione e la manutenzione degli impianti termici per l'anno 2012 posto in essere a tal fine dall'Amministrazione della Difesa (documento H);

- a consentire al personale militare in addestramento nella predetta area sportiva la fruizione dei servizi installati nelle strutture nei periodi in cui le stesse non vengono utilizzate dai soggetti sportivi ammessi alla loro utilizzazione.

- Le Federazioni "Concessionarie" verseranno all'"Associazione" la somma annua necessaria al funzionamento della propria organizzazione ed alla "piccola manutenzione" delle aree comuni.

La misura dei suddetti contributi sarà stabilita in sede di Assemblea ordinaria dell'"Associazione".

In caso di danni recati a terzi o conseguenti a causa di forza maggiore, le "Concessionarie" sono tenute a darne immediato e motivato avviso scritto al Comandante competente.

Le migliorie realizzate saranno automaticamente acquisite gratuitamente al Demanio dello Stato. Qualora le migliorie apportate non fossero d'interesse dell'A. D., le "Concessionarie" sono tenute alla rimessa in pristino stato dei beni concessi in uso, con l'assunzione dei correlati oneri.

Per la utilizzazione da parte delle "Concessionarie" di nuove strutture

eventualmente realizzate varranno le norme della presente Convenzione.

ART. 11

CONSERVAZIONE ATTREZZATURE

L'Amministrazione della Difesa non assume maggior obbligo di quello che per legge compete al concedente e quindi non è depositario dei mobili, oggetti ed attrezzature e materiale che le "Concessionarie" tengono o terranno nei locali in concessione, rimanendo la custodia e conservazione a loro totale carico e rischio e pericolo, senza responsabilità alcuna per l'Amministrazione della Difesa, né per mancanze o sottrazioni, né per danni provenienti da incendi o altre cause.

ART. 12

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI

Le "Concessionarie" si obbligano ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari che il Comando Militare Esercito CAMPANIA intende emanare per la gestione e il funzionamento dei servizi, nonché per lo specifico uso dei locali concessi.

Per tutto il personale che le "Concessionarie" intendono utilizzare all'interno della Caserma dovranno essere fornite generalità e relativa qualifica; lo stesso dovrà essere di gradimento del Comandante dell'Ente Militare suddetto, per ottenere l'autorizzazione all'accesso nel compendio demaniale.

Le "Concessionarie" si impegnano inoltre a sostituire in qualsiasi momento il personale che non risulti gradito.

ART. 13

REVOCA PER INADEMPIENZA - DECADENZA

In caso di inadempienza da parte delle "Concessionarie" ad uno o più obblighi assunti di cui agli articoli 3 - 5 - 9 - 10 e 12, il presente atto si intenderà revocato di pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, senza alcun obbligo per l'Amministrazione della Difesa di intimazione o preavviso, cui le "Concessionarie" sin da ora espressamente rinunciano.

Le "Concessionarie" dovranno ritenersi decadute dalla concessione, qualora abbiano mutato la destinazione del Bene o, comunque, ne abbia fatto un uso irregolare, si siano rese morose nel pagamento del canone e dei servizi accessori a loro carico.

La revoca della concessione sarà comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 14

DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, le "Concessionarie" hanno costituito, in data 24.02.2012 presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli - Sezione Servizio Cassa Depositi e Prestiti - il prescritto deposito cauzionale, ai sensi dell'art. 54 del R. D. 23.05.1924 n. 827 (Regolamento Contabilità Generale dello Stato) per Euro 4.300,00 (quattromilatrecento/00) pari ad una annualità del canone concessorio giusto codice di riferimento NA 01190981J (documento I).

ART. 15

SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE

L'Amministrazione della Difesa autorizzerà lo svincolo della cauzione allo spirare della Convenzione solo se le "Concessionarie" avranno ottemperato a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al presente atto e

sempre che non esistano pendenze per danni di qualsiasi genere arrecati all'Amministrazione della Difesa per fatti od omissioni sia delle "Concessionarie" che dei suoi agenti.

Ove tali pendenze dovessero comportare danni all'Amministrazione della Difesa, questa avrà piena facoltà di procedere senza bisogno di diffida o procedimento giudiziale, all'incameramento del deposito cauzionale da riversare al pubblico erario, incameramento al quale le "Concessionarie" prestano fin d'ora il loro consenso, salvo il diritto per l'Amministrazione della Difesa al risarcimento per maggiori danni.

ART. 16

SPESE DI REGISTRAZIONE FISCALE

La spesa di copiatura, bollo e registrazione fiscale del presente atto ed ogni altra spesa ad esso relativa, sono a totale carico delle singole Federazioni "Concessionarie", così come previsto dall'art.16 bis del R. D. 2440/1923.

ART. 17

RINNOVO

La presente concessione viene effettuata per un tempo determinato; pertanto non occorrerà, per porvi termine, alcuna reciproca disdetta, alla quale le parti sin da ora espressamente rinunziano.

Qualora in futuro le "Concessionarie" non fossero interessate al rinnovo della concessione dovranno, almeno un anno prima della scadenze di quella in vigore, inoltrare istanza in bollo al 10° Reparto Infrastrutture di Napoli - Ufficio Demanio, da estendere per opportuna conoscenza alla competente Filiale dell'Agenzia del Demanio, per l'inoltro alle SS. AA.

ART. 18

NORMATIVA

Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, del D. Lgs. n. 66/2010 e del D.P.R. 90/2010.

ART. 19

FORO GIUDIZIALE

Per qualsiasi controversia giudiziale il foro competente è quello di Napoli.

ART. 20

EFFICACIA E NATURA DELLA CONVENZIONE

Il presente atto di concessione è fin d'ora vincolante per le Concessionarie, mentre, per l'Amministrazione Difesa, lo sarà dopo il prescritto visto di approvazione da parte delle Superiori Autorità nei modi e forme di Legge.

La presente Convenzione ha la natura di una concessione Amministrativa non vincolata alla legislazione relativa alle locazioni.

ART. 21

ELEZIONE DI DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente atto e per ogni effetto, le "Concessionarie" eleggono il proprio domicilio legale nella sede dello Stadio "Generale ALBRICCI" in Via Generale Francesco PIGNATELLI di Napoli, ove resta stabilito che saranno notificati tutti gli atti e documenti riguardanti la presente Convenzione. Ogni variazione del domicilio eletto dovrà essere comunicata tempestivamente.

ART. 22

OBBLIGAZIONI

Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte, le "Concessionarie" obbligano se stesse in ogni più ampia forma di Legge.

COMANDO MILITARE ESERCITO CAMPANIA

IL COMANDANTE


Gen. B. Guido LANDRIANI



10° REPARTO INFRASTRUTTURE

IL COMANDANTE


Col. g. (gua.) RN CANNARILE Ing. Lucio Eugenio



AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Ing. Antonio Ottavio FICCHI



C. O. N. I. Comitato Regionale CAMPANIA

IL PRESIDENTE

Sen. Dott. Cosimo SIBILIA



ASSOCIAZIONE

"LO SPORT E L'ESERCITO PER IL FUTURO DI NAPOLI"

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo TRAPANESE



I PRESIDENTI ed il COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLE
FEDERAZIONI così come individuati nella Premessa,

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO Avv. Paolo TRAPANESE

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY Sig. Gennaro DE FAECO

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS Sig. Roland SANDRIN

Roland Sandrin

for

[Signature]